

REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI GONZAGA

TITOLO I – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni

1. È istituito l'Albo comunale delle Associazioni del Comune di Gonzaga
2. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dall'art. 28 del vigente Statuto.
3. Il Comune di Gonzaga riconosce nelle Associazioni del territorio “un bene comune” della società gonzaghese, quindi un interlocutore privilegiato della pubblica amministrazione; ne promuove e incentiva lo sviluppo al fine di metterle in grado di esprimere tutto il loro potenziale e per valorizzarne l'apporto sociale, civico e culturale, in modo da facilitarne la partecipazione alla definizione delle politiche comunali, oltre che rafforzare il loro contributo all'arricchimento della comunità di Gonzaga

Art. 2 - Vantaggi ed agevolazioni per le Associazioni iscritte

1. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è presupposto necessario:
 - a) per usufruire dei contributi, dei servizi, delle strutture comunali e di ulteriori eventuali agevolazioni;
 - b) per essere invitati a tavoli di coordinamento e di confronto istituiti dal Comune anche con funzioni di co-programmazione e co-progettazione;
 - c) per essere partner del Comune mediante forme di accreditamento;
 - d) per, nel caso di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi, (se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato);
 - e) per la diffusione e promozione delle iniziative associative tramite i canali di comunicazione del Comune.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni

1. Possono iscriversi all'Albo delle Associazioni:
 - a) gli Enti associativi, Associazioni e i Comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti a norma del Codice Civile, purché aventi sede o attivi nel territorio comunale;
 - b) gli Enti del Terzo settore, costituiti a norma del D.Lgs. 2 luglio 2017, n. 117, che siano iscritti in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e che abbiano sede o siano attivi nel territorio comunale;
 - c) le Associazioni Sportive Dilettantistiche, regolarmente costituite a norma di legge, che siano iscritte nell'apposito registro CONI e che abbiano sede o siano attivi nel territorio comunale.
2. Non possono iscriversi al presente registro i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria e ogni altro soggetto costituito al fine di svolgere una o più attività di impresa di cui all'art. 2195 del Codice Civile.

Art. 4 - Struttura dell'Albo comunale delle Associazioni

1. L'Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- A. **Associazioni e Comitati senza scopo di lucro:** accoglie tutte le Associazioni e i Comitati senza scopo di lucro che non abbiano conseguito l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o nel Registro del CONI ma che, comunque, siano regolarmente costituite a norma del Codice Civile
- B. **Enti del Terzo settore costituiti in forma di Associazioni:** accoglie tutte le Associazioni che abbiano conseguito l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore
- C. **Associazioni Sportive Dilettantistiche:** accoglie tutte le Associazioni che abbiano conseguito l'iscrizione al Registro CONI

2. L'elenco delle Associazioni iscritte nell'albo viene pubblicato in apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Gonzaga e aggiornato periodicamente, in caso di nuove iscrizioni e/o cancellazioni.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, a firma del legale rappresentante, deve essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito comunale e inoltrata, a mezzo dell'Ufficio protocollo, al Comune di Gonzaga indicando:

- a) le finalità dell'Associazione e le attività;
- b) i principali estremi identificativi dell'Ente (denominazione, sede, generalità, Rappresentante Legale, recapito telefonico e di posta elettronica, codice fiscale/partita IVA).

2. Alla domanda di iscrizione vanno allegati:

- a) statuto e atto costitutivo dell'Ente, dai quali risulti: l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione e l'obbligo di utilizzare le entrate economiche e il patrimonio associativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) ai fini dell'eventuale iscrizione alla sezione dedicata agli Enti del Terzo settore, copia del documento che attesta l'iscrizione in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- c) ai fini dell'eventuale iscrizione alla sezione dedicata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, copia del documento che attesta l'iscrizione al Registro CONI.

3. L'iscrizione è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Cultura entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento competente può richiedere chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso i termini per eventuale iscrizione sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di acquisizione al Protocollo dei chiarimenti o documenti integrativi richiesti. Il provvedimento di iscrizione viene trasmesso via posta elettronica.

4. Ad ogni Ente o Associazione iscritta viene assegnato un numero identificativo, riguardo alla sezione di appartenenza, con menzione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 6 - Aggiornamento e Cancellazione dall'Albo

1. Gli Enti iscritti sono obbligati a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati già comunicati e annotati nell'Albo comunale.

2. Con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rappresentante Legale dell'Associazione iscritta trasmette l'ultimo bilancio consuntivo approvato e il relativo verbale di approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 maggio il funzionario responsabile comunica alle Associazioni iscritte, mediante posta elettronica, la prossima scadenza dei termini per il deposito della documentazione di cui al comma precedente.

4. La cancellazione dall'Albo avviene nei seguenti casi:

- a) mancato adempimento di quanto previsto nelle precedenti disposizioni;
- b) richiesta diretta dell'Associazione;
- c) decadenza anche da uno solo dei requisiti d'iscrizione;
- d) quando l'Associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle prescrizioni in materia di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo strutture e/o servizi comunali;
- e) quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponda ai fini dichiarati;
- f) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, protrattasi per un anno consecutivo alle riunioni del Tavolo di confronto e coordinamento di cui all'art. 7.

5. La cancellazione è disposta, con atto del Responsabile del Settore Cultura, all'esito dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 4, previo contraddittorio con l'Ente coinvolto. A tal fine, il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di cancellazione, all'uopo assegnando all'Ente un termine non inferiore a 30 gg. per far pervenire proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione. Il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dalla comunicazione di avvio.

TITOLO II - I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 7 - Forme di collaborazione

1. Il Comune di Gonzaga riconosce la funzione sociale delle Associazioni senza scopo di lucro, degli Enti del Terzo settore e delle Associazioni sportive dilettantistiche e, intraprendendo forme di collaborazione e di partecipazione con gli stessi, assicura il loro coinvolgimento attivo, nelle fasi di programmazione, progettazione e attuazione dei propri interventi per la comunità anche attivando un tavolo di confronto e coordinamento con le Associazioni iscritte nell'albo comunale.

2. I tavoli di confronto e coordinamento hanno funzione consultiva. Le loro decisioni non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

3. Ogni riunione del tavolo di confronto e coordinamento sarà composta da:

- l'Assessore del Comune di Gonzaga competente per materia o suo delegato;
- il Rappresentante Legale, o un suo delegato, per ogni ente associativo iscritto all'albo.

4. Alle riunioni del tavolo di confronto e coordinamento potranno partecipare, su invito da parte del Comune di Gonzaga, altri soggetti che, per competenze o esperienze, siano ritenuti in grado di portare utili contributi alla discussione. La partecipazione di tali soggetti è senza diritto di voto e limitata alla singola riunione alla quale sono stati invitati.

5. Le riunioni del tavolo si tengono garantendo a ciascun partecipante il diritto di parola. Ogni soggetto che aderisce al tavolo si impegna a tenere una condotta positiva, propositiva e finalizzata al conseguimento del miglior accordo possibile tra le parti.

6. Il Comune di Gonzaga convocherà il tavolo di confronto e coordinamento per:

- coinvolgere le Associazioni nella programmazione dei propri interventi a beneficio della comunità;
- discutere del programma degli eventi promossi per l'anno in corso;

- discutere di ogni altra tematica di interesse delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale;

Nel primo incontro dell'anno potranno essere definiti:

- eventuali ulteriori criteri di valutazione delle domande di contributi economici, aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori elencati nell'art. 15, comma 3, del presente regolamento e i punteggi assegnabili a ciascuno dei criteri di valutazione;
- eventuali limitazioni agli importi dei contributi economici per ciascun progetto e/o ente;

La convocazione avverrà mediante semplice messaggio di posta elettronica, almeno tre volte all'anno e più precisamente entro il:

- 28 febbraio
- 30 giugno
- 30 settembre

7. La prima riunione del tavolo di confronto e coordinamento è valida, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soggetti iscritti all'Albo comunale. Qualora in prima convocazione non sia stato raggiunto il numero richiesto per la validità della riunione, il tavolo si ritiene validamente costituito, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno 1/5 delle Associazioni iscritte all'Albo comunale.

Le riunioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma ed eventuali ulteriori convocazioni che il Comune di Gonzaga riterrà di convocare, sono valide qualora siano presenti almeno 1/5 delle Associazioni iscritte all'Albo comunale.

8. In tutte le riunioni del tavolo di confronto e coordinamento, i Rappresentanti delle Associazioni hanno diritto ciascuno ad un voto. Non sono ammesse deleghe ad altre Associazioni. L'Assessore comunale competente per materia, o suo delegato, presiede i lavori ma non ha diritto di voto. Il tavolo licenzia eventuali proposte da sottoporre all'amministrazione comunale deliberando il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti alla riunione. Per ogni altra questione attinente al funzionamento del tavolo, il tavolo stesso delibera in merito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

9. Ciascuna riunione verrà verbalizzata da uno dei partecipanti di volta in volta individuato. Il verbale così redatto verrà poi trasmesso, attraverso posta elettronica, ad ogni Associazione iscritta all'Albo e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

10. Il Comune di Gonzaga, qualora lo ritenga opportuno, può convocare anche tavoli al fine di esaminare tematiche specifiche invitando solamente le Associazioni iscritte all'Albo comunale che, per scopo e oggetto, sono potenzialmente interessate a partecipare alla discussione. La convocazione e la gestione dei tavoli tematici avviene tramite posta elettronica. Il Comune provvederà ad elaborare il verbale delle singole riunioni trasmettendone copia alle Associazioni.

Art. 8 - Le convenzioni

1. Il Comune di Gonzaga può, a norma dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, sottoscrivere delle convenzioni solo con gli Enti del Terzo settore costituiti in forma di Organizzazioni di Volontariato (OdV) e con le Associazioni di Promozione Sociale (APS), fatte salve diverse disposizioni della normativa di settore, purché iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS.

2. Le convenzioni regolano la collaborazione tra Comune ed Ente del Terzo settore finalizzata allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili “sul mercato”, dandone adeguata motivazione.

3. Le procedure comparative riservate agli OdV e alle APS di affidamento di attività o servizi devono rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento mediante, in genere, la pubblicazione di avvisi pubblici per la manifestazione di interesse che specifichi:

- il servizio oggetto della convenzione
- le modalità di attuazione della collaborazione tra Comune ed OdV o APS
- i criteri e le modalità del rimborso analitico delle spese sostenute in ragione dell’eventuale sottoscrizione della convenzione
- i contenuti, le modalità e i termini di presentazione della manifestazione di interesse
- i criteri di valutazione della manifestazione di interesse

TITOLO III - ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI COMUNALI

Art. 9 - Oggetto delle assegnazioni

1. Il Comune di Gonzaga può assegnare alle Associazioni o comitati iscritti all’Albo comunale, nei limiti delle possibilità, spazi o locali comunali che fanno parte del patrimonio immobiliare disponibile del Comune, coerentemente con quanto previsto all’art. 71 del D.Lgs. 117/2017 “Codice Terzo Settore”.

2. L’assegnazione, tenuto conto del diritto di prelazione della precedente Associazione assegnataria degli spazi e/o locali comunali, viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- la disponibilità all’utilizzo condiviso dei locali da parte di più Associazioni;
- l’impegno da parte dell’Associazione richiedente a rendere, se non altrimenti disposto dalla legge, gratuitamente servizi alla comunità;
- rilevanza dell’attività svolta dall’Associazione per la comunità locale e/o per la collettività in genere.

Art. 10 - Forme giuridiche di assegnazione

1. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente l’assegnazione di spazi o locali comunali in comodato.

2. Il Comune di Gonzaga, al fine di giustificare l’assegnazione degli spazi o locali comunali in comodato gratuito, vincola la sottoscrizione del contratto di comodato allo svolgimento, anche occasionale, di servizi o attività gratuite nei confronti della collettività. A tal fine è fatto obbligo, all’interno del contratto di comodato, di specificare le condizioni concordate per garantire la fruizione pubblica dell’immobile oggetto di comodato o dell’attività svolta al suo interno.

3. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento ai locali e spazi concessi in uso per verifiche e controlli di conformità contrattuale.

4. L’Amministrazione comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso degli spazi e dei locali concessi in uso a seguito di diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno sei mesi prima, salve ipotesi di necessità o urgenza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, in cui si prescinde dal preavviso.

5. Il soggetto comodatario, contestualmente alla sottoscrizione del comodato, notifica il nominativo del proprio referente responsabile per la gestione dello spazio.

6. Viene confermato l'utilizzo di spazi/locali comunali alle Associazioni o ai Comitati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, li occupino in forza di regolare atto di assegnazione, sino alla scadenza ivi prevista.

7. La revoca dell'assegnazione degli spazi o locali comunali viene disposta dal Responsabile del settore Tecnico, nei seguenti casi:

- revoca/cancellazione dell'iscrizione all'Albo comunale;
- insolvenza degli impegni assunti nell'atto di assegnazione reiterati per tre volte;
- gravi inadempienze contrattuali;
- i locali o spazi vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti all'assegnazione o al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

8. La revoca deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 60 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

Art. 11 - L'assegnazione di spazi o locali come beneficio economico

1. L'assegnazione di spazi o locali ai sensi del presente Regolamento è una forma di attribuzione di vantaggio economico, che viene determinato figurativamente, considerando le potenzialità di rendimento economico del bene. Il rendimento economico figurato viene determinato dal Comune in base al potenziale canone di affitto o locazione, determinato consultando prioritariamente la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e, in caso di assenza di valori di riferimento, utilizzando il criterio di stima comparativo di benianaloghi.

2. Il beneficio economico di cui usufruisce un soggetto assegnatario deve essere specificato, scomputato del valore di eventuali migliorie apportate dall'Associazione assegnataria, nell'atto di assegnazione con riferimento alla rilevante finalità di interesse pubblico dell'attività compiuta, ed essere pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente. Il valore delle migliorie sarà determinato attraverso l'utilizzo dei prezzi predisposti dalla Regione Lombardia e/o da ANCE e Camera di Commercio, per la Provincia di Mantova.

3. L'Amministrazione potrà rideterminare il valore del beneficio economico qualora lo ritenga opportuno, o anche su richiesta dell'Associazione stessa.

Art. 12 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi o locali

1. Gli spazi o locali assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione ne determina la decadenza.

2. Il soggetto comodatario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza per gli obblighi a lui attribuibili.

3. In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Gonzaga.

4. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento di escludere forme di utilizzo non compatibili con la finalità dell'assegnazione, pena la risoluzione del contratto.

5. Sono, in particolare, escluse le forme di utilizzo la cui immagine e/o attività:

- riguardi propaganda politica, sindacale, religiosa in maniera organizzata;

- che in forma diretta o collegata si riferisca a gioco d'azzardo e prodotti quali sostanze stupefacenti, tabacco e alcolici o a atti contrari alla morale;
 - che contenga espressioni contrarie ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, al buon costume e all'ordine pubblico.
- 6.** Durante l'uso degli spazi o dei locali, eventuali anomalie riscontrate dal soggetto comodatario, di competenza dell'Amministrazione, dovranno essere segnalate entro tre giorni. Il Comune si impegna a rispondere entro 30 giorni.
- 7.** Il soggetto comodatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà con diligenza; al termine dell'assegnazione dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Prima dell'effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
- 8.** Il Comune di Gonzaga può chiedere all'Associazione assegnataria il versamento di una somma di denaro, da quantificare di comune accordo, a titolo di cauzione.

Art. 13 - Modifiche degli spazi

- 1.** Qualsiasi modifica, richiesta dal soggetto comodatario per conseguire le proprie finalità (e non configurabili come miglioria), delle strutture murarie, degli arredi, o di altro genere deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione stessa.
- 2.** Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal soggetto comodatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio alla scadenza dell'affidamento.
- 3.** Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese del soggetto comodatario nel termine assegnatogli. Nel caso in cui il soggetto comodatario non provveda, si provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del soggetto comodatario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 14 - Oneri degli assegnatari degli spazi

- 1.** Le spese di pulizie e custodia e le utenze, nessuna esclusa, nonché le spese condominiali ordinarie, sono a carico dell'Associazione comodataria. Tali spese potranno anche essere stabilite come rimborso forfettario da corrispondersi al Comune di Gonzaga.
- 2.** Le spese di ordinaria manutenzione sono ad esclusivo carico dell'Associazione comodataria. Le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Gonzaga.
- 3.** Sono vietate la sub-concessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, se non espressamente previste nel contratto, pena la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente. Qualora sia possibile la sub concessione l'Associazione comodataria potrà richiedere una cauzione alla sub concessionaria
- 4.** L'Associazione comodataria è tenuta ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.
- 5.** L'Associazione comodataria, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo, impieghi personale dipendente, è tenuta al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per violazioni in materia.

6. L'Associazione cui è riconosciuta la concessione è tenuta ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per eventi di particolare rilievo pubblico.

7. L'Amministrazione, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Associazione comodataria, può riservarsi l'uso dei locali affidati per proprie specifiche finalità, per un periodo o per numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto.

8. L'Associazione comodataria è tenuta ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale, in qualunque momento.

9. L'Amministrazione comunale e il soggetto comodatario valuteranno, in fase di elaborazione del contratto di comodato, l'opportunità che l'ente comodatario stipuli apposita polizza assicurativa aggiuntiva di responsabilità civile verso terzi e incendio con estensione dell'attivazione della garanzia "rischio locativo" e "ricorso terzi".

TITOLO IV - SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

Art.15 – Contributi economici

1. Il Comune di Gonzaga riconosce, alle Associazioni locali iscritte all'Albo comunale, contributi economici finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, turistico, ambientale, di promozione del territorio, educativo, religioso, sportivo, sociale del Comune;
- al sostegno di attività, iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo e la coesione della comunità;

2. Le Associazioni iscritte nell'Albo Comunale, interessate a richiedere contributi di cui al precedente comma, presentano apposita domanda, compilata sui moduli prestampati adottati dal Comune di Gonzaga, entro i seguenti termini:

- 15 aprile
- 15 luglio
- 15 ottobre

3. La concessione del contributo economico avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, definiti sulla base di quanto deliberato nella riunione del Tavolo di confronto e coordinamento che il Comune di Gonzaga deve convocare entro il 28 febbraio di ogni anno a norma dell'art. 7, comma 6, del presente regolamento. In ogni caso la concessione dei contributi economici deve essere valutata anche tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione obbligatori:

- la coerenza di tali attività con i fini istituzionali del Comune;
- la coerenza tra lo scopo del progetto e le attività previste per la sua realizzazione;
- le risorse, anche di prestazioni volontarie, che l'Ente e l'Associazione dichiara di rendere disponibili

4. L'attribuzione dei contributi economici viene disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione della domanda.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione

1. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 125 e 127 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, gli enti che, a norma del presente regolamento, hanno sottoscritto una convenzione con il Comune di Gonzaga o hanno percepito un contributo economico o sono state assegnatarie di spazi comunali nelle forme prescritte, pubblicano ogni anno, entro i termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, sul proprio sito web o sulla propria pagina di social network, un prospetto riassuntivo di tutte le utilità effettivamente godute durante l'anno precedente.
2. L'obbligo di pubblicazione riguarda quegli enti che, complessivamente, hanno goduto di vantaggi economici, di qualunque genere, superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente.
3. In caso di assegnazione di uno spazio comunale, il valore relativo da pubblicare sarà quello indicato a norma dell'art. 11 del presente regolamento.
4. Il Comune di Gonzaga vigilerà sul rispetto di quanto prescritto applicando, se del caso, le sanzioni previste.

TITOLO V - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 17 - Abrogazioni

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni del Comune di Gonzaga che risultino incompatibili con le norme di cui al presente regolamento.